



CODICE ETICO

*Rev. 00
del 30.09.2016*

Redatto da:

Stefano Gaetano Colato

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Stefano Gaetano Colato', is written over a dotted horizontal line.

Approvato da:

Teresa Bruno

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Teresa Bruno', is written over a dotted horizontal line.

Indice

Indice	2
0) Premessa.....	3
1) Ambito di applicazione e destinatari.....	4
2) Impegno etico primario.....	4
3) Diligenza, obbedienza, concorrenza	4
4) Riservatezza	5
5) Rapporti con i clienti	5
6) Rapporti con i consumatori.....	6
7) Rapporti con i fornitori.....	6
8) Rapporti con i dipendenti.....	6
9) Sicurezza ed igiene sul lavoro	8
10) Protezione dell'ambiente.....	8
11) Proprietà aziendale	8
12) Vigilanza.....	9
13) Disposizioni sanzionatorie.....	9
14) Disposizioni attuative.....	9

0) Premessa

Confezioni Biemme nasce nel 1985 come ditta individuale di produzione di maglieria intima da donna conto terzi.

Dal 1991 la ditta, che nel frattempo ha assunto l'attuale configurazione di S.n.c. e dei tre attuali soci, avvia la produzione del prodotto a marchio proprio, concretizzando le aspirazioni della compagine sociale di affermarsi sul mercato come azienda a marchio proprio, caratterizzata da stile e creatività nel settore della maglieria intima.

Gli anni a seguire sono caratterizzati dal progressivo abbandono delle lavorazioni conto terzi e dall'ingresso come fornitori nella GDO.

Nel 1997 un altro passaggio focale nella storia della Confezioni Biemme, con l'avvio della terziarizzazione delle fasi produttive più basso valore aggiunto, la creazione di marchi propri con una visibilità a livello nazionale e la creazione di una piccola rete di punti vendita di proprietà.

Nel 2014, poi, l'intensificarsi dei rapporti con la GDO ha portato all'acquisizione di una produzione a marchio di una importante GDO.

Nel frattempo, l'evoluzione del concetto di "reputazione commerciale", attuato dalle GDO nelle proprie politiche di comunicazione commerciale e proposizione sul mercato dei propri prodotti, ha comportato per i propri fornitori sensibili ripercussioni in relazione alla garanzia offerta da quest'ultimi in termini di:

- ◆ qualità della propria produzione, in conformità ai capitolati di fornitura;
- ◆ sicurezza del consumatore e compatibilità ambientale di prodotto;
- ◆ tutela delle condizioni di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- ◆ eticità dei rapporti con le parti interessate.

A seguito di ciò, il presente Codice Etico è stato emesso allo scopo di descrivere gli impegni e le responsabilità etiche della società (ovvero da chi opera per suo conto) nell'ambito dei rapporti verso i clienti, i consumatori, i fornitori, i propri dipendenti, l'ambiente, la proprietà aziendale.

Allo scopo di assicurare la qualità della propria produzione, Confezioni Biemme, oltre che attuare uno specifico impegno nel rispetto delle normative europee e nazionali in materia di commercializzazione e sicurezza dei prodotti tessili, ha strutturato la propria organizzazione produttiva in conformità alla norma ISO 9001:2015.

L'adozione dello standard organizzativo ISO 9001:2015 ha comportato un approccio basato sul rischio, secondo il quale tutte le attività aziendali rilevanti secondo il proprio contesto operativo devono essere oggetto di una valutazione del rischio allo scopo di orientare al meglio la pianificazione strategica ed operativa aziendale e di individuare le parti interessate che influenzano tale analisi, stabilendo specifiche azioni a loro tutela.

Per quanto attiene poi alla sicurezza del consumatore ed alla compatibilità ambientale del prodotto, Confezioni Biemme ha adottato specifici piani della qualità allo scopo di assicurare la conformità alla legge (in particolare la normativa REACH e le altre normative di riferimento per la composizione ed la finitura dei prodotti tessili) ed alle specifiche di fornitura delle materie prime e dei semilavorati, dei processi produttivi affidati in conto lavorazione, quali la stampa dei tessuti, il confezionamento, la stiratura, l'imballaggio, e dei processi progettazione e produzione dei capi realizzati internamente.

Inoltre, per alcuni prodotti ove tale requisito è richiesto dal cliente, è stata inoltre acquisita la certificazione di prodotto OekoTex, che costituisce una garanzia universale di tutela della sicurezza del consumatore e di compatibilità ambientale di prodotto.

Per quanto poi attiene ai requisiti di tutela delle condizioni di sicurezza e salute sul posto di lavoro, l'azienda rispetta integralmente le disposizioni tecniche e gestionali contenute nel D.lgs. 81/08 e nelle normative ad esso collegate e adempie a tutti gli obblighi ivi contenuti.

Per quanto riguarda infine il rapporto con i lavoratori ed il loro trattamento, Confezioni Biemme rispetta integralmente:

- ◆ le normative europee e nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro;
- ◆ il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro artigiano tessile e abbigliamento;
- ◆ la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani;
- ◆ La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino;

con specifici impegni relativi a:

- ◆ lavoro minorile;
- ◆ lavoro coatto;
- ◆ libertà associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
- ◆ discriminazione;
- ◆ pratiche disciplinari;
- ◆ orario di lavoro;
- ◆ remunerazione.

Il Codice costituisce, pertanto, un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine di Confezioni Biemme. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni sia esterni alla Società e si conformano le procedure implementate internamente.



Tutti coloro che operano per Confezioni Biemme sono tenuti alla conoscenza del Codice Etico (di seguito Codice) ed all'osservanza delle disposizioni ivi contenute. Allo scopo, Confezioni Biemme si impegna ad attuare un programma di formazione e sensibilizzazione continua circa il suo contenuto ai soggetti interessati e a monitorarne la sua effettiva attuazione.

I contenuti di questo documento sono periodicamente riesaminati e sottoposti ai necessari aggiornamenti al fine di adattarli al contesto in cui opera l'azienda, integrandoli di volta in volta con i principi richiesti dagli ordinamenti giuridici efficaci nei paesi ove opera Confezioni Biemme e/o imposti dagli standard richiesti dai propri clienti, così da arricchire il concetto di Etica diffuso ed acquisito a livello aziendale.

1) Ambito di applicazione e destinatari

1.1 I principi e le disposizioni del presente Codice costituiscono specificazioni applicative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che caratterizzano l'adempimento delle prestazioni lavorative ed il comportamento da tenere nell'ambiente di lavoro.

1.2 I principi e le disposizioni del presente Codice sono vincolanti per gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori ed i consulenti della società. I fornitori sono informati delle specifiche disposizioni contenute in questo codice a loro applicabili e vincolanti al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura. Tali soggetti sono considerati Destinatari del presente Codice.

2) Impegno etico primario

2.1 La Società svolge la propria attività con onestà e integrità e nel rispetto dei principi etici e morali contenuti nel presente Codice e si impegna a non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri, anche attraverso il proprio comportamento, di non condividere il contenuto e lo spirito.

2.2 I Destinatari dovranno, pertanto, attenersi ai principi di comportamento del presente Codice che la Società ha reso loro noti.

3) Diligenza, obbedienza, concorrenza

3.1 Il dipendente è tenuto ad adempiere ai propri compiti con la diligenza richiesta dalla mansione affidata, ad obbedire agli ordini del datore di lavoro e dei responsabili di funzione e ad agire con la massima correttezza e trasparenza, rispettando l'obbligo di non concorrenza, nel rispetto della vigente normativa (in particolare gli 2014 e 2015 c.c.) e del presente Codice.

3.2 Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e in ogni tempo verificabile. Tutti coloro che effettuano le suddette operazioni

devono garantire la rintracciabilità delle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione.

3.3 I dipendenti e i soggetti che effettuano acquisti di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto della Società, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità e operare con la diligenza del buon padre di famiglia, adottando comportamenti orientati al massimo vantaggio competitivo per la società.

3.4 I Destinatari sono tenuti ad evitare ogni attività o situazione di interesse personale che costituisce o possa costituire un conflitto tra gli interessi individuali e quelli della Società. In particolare, è vietato porre in essere comportamenti orientati allo sfruttamento delle informazioni privilegiate detenute dai soggetti appartenenti alla Società per motivi legati allo svolgimento delle proprie funzioni e competenze aziendali.

Ai fini del presente principio è da ritenersi in "conflitto di interessi" con la Società chiunque sia titolare, per qualsiasi motivo, di un interesse contrario a quello della Società. Tutti coloro che operano per conto della Società hanno l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con i terzi nel caso in cui sussistano tali conflitti.

3.5 I dipendenti di Confezioni Biemme devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle di quest'ultima, rispettare le regole aziendali ed attenersi ai precetti del presente Codice.

4) Riservatezza

4.1 È vietato diffondere notizie false sia all'interno sia all'esterno della Società concernenti la Società stessa, i soci, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i terzi che per essa operano. Tutte le informazioni relative ai dati aziendali devono essere gestite attraverso i canali istituzionali garantendo la tutela e la protezione dei dati aziendali trattati, il rispetto del segreto professionale e la salvaguardia delle informazioni riservate.

5) Rapporti con i clienti

5.1 La Società persegue il proprio successo commerciale attraverso l'offerta di prodotti di qualità a condizioni competitive e nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza leale, volte ad aumentare la soddisfazione e la fidelizzazione del cliente.

5.2 Confezioni Biemme persegue la soddisfazione del cliente, finalizzando la propria operatività a:

- ♦ fornire prodotti conformi alle specifiche contrattuali ed alle normative relative alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti tessili, applicabile nel mercato di commercializzazione degli stessi prodotti;
- ♦ rispettare le condizioni commerciali di fornitura connesse con gli ordinativi acquisiti;
- ♦ perseguire l'innovazione di prodotto in termini di design del capo e materiali (tessuti, accessori, finitura);
- ♦ fornire adeguata assistenza in fase precontrattuale allo scopo di favorire la definizione, da parte del cliente, di requisiti di prodotto idonei alle esigenze di quest'ultimo, mettendo a disposizione idonee risorse tecniche interne e know how allo scopo;
- ♦ non sottoscrivere impegni commerciali che comportino l'utilizzo di risorse che non siano nella disponibilità di Confezioni Biemme;
- ♦ rappresentare fedelmente il proprio prodotto nelle comunicazioni pubblicitarie e commerciali, in particolare in relazione ai requisiti di qualità e sicurezza;
- ♦ comunicare tempestivamente al cliente eventuali impedimenti, successivi alla conferma d'ordine, che non consentano di rispettare gli impegni contrattuali;
- ♦ fornire al cliente adeguata assistenza post vendita relativamente alla gestione di problematiche di prodotto e fornitura, di reclami e di segnalazioni.

6) Rapporti con i consumatori

6.1 Il rapporto con i consumatori, intesi come gli utilizzatori finali del capo di maglieria intima, può essere di tipo diretto, qualora la vendita avvenga attraverso la propria rete di punti vendita, o intermediato, qualora la vendita sia effettuata dai propri clienti (GDO o altre organizzazioni commerciali).

6.2 Confezioni Biemme pone particolare cura nella tutela del consumatore, impegnandosi a:

- ♦ fornire quanto più possibile prodotti caratterizzati da un elevato rapporto qualità prezzo;
- ♦ fornire sempre prodotti conformi alle normative relative alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti tessili, applicabile nel mercato di commercializzazione degli stessi prodotti;
- ♦ rappresentare fedelmente il proprio prodotto nelle comunicazioni pubblicitarie e commerciali, in particolare in relazione ai requisiti di qualità e sicurezza;
- ♦ fornire al cliente adeguata assistenza post vendita relativamente alla gestione di problematiche di prodotto e reclami.

7) Rapporti con i fornitori

7.1 La Società intende perseguire la propria efficacia operativa anche attraverso un rapporto di partnership con i propri fornitori che garantisca continuità e qualità nelle forniture e soddisfazione reciproca.

7.2 Confezioni Biemme assicura nei rapporti con i propri fornitori:

- ♦ l'applicazione di criteri oggettivi di selezione e valutazione, stabiliti dalle procedure interne, assicurando e garantendo al tempo stesso a tutti i fornitori lealtà, imparzialità e pari opportunità di collaborazione;
- ♦ ove ne ricorrano le condizioni, la definizione di obiettivi comuni, che tengano conto della reciproca soddisfazione commerciale.

7.3 Confezioni Biemme può chiedere ai propri fornitori di uniformarsi in tutto o in parte ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel presen-

te codice, nonché pretendere il rispetto di normative imposte da legislazioni locali, di disposizioni contenute in capitolati previsti dal cliente o richiedere la condivisione ed accettazione di specifici piani di qualità.

Il rispetto di tali disposizioni può essere oggetto di audit presso il fornitore effettuati da personale incaricato da Confezioni Biemme ed essere utilizzato come criterio di valutazione del fornitore stesso.

8) Rapporti con i dipendenti

8.1 La Società ritiene che la risorsa umana sia il fattore produttivo più importante in un'azienda con le caratteristiche di Confezioni Biemme e che, come tale, debba essere tutelato secondo regole ben precise, oltre che essere destinatario di specifiche procedure operative, assistite da sanzioni in caso di inadempimento, ed oggetto di controlli ispettivi per assicurarne congruità comportamentale ed efficacia operativa.

8.2 Il personale è selezionato e valutato in base a specifiche procedure. Tali procedure garantiscono:

- ♦ che i criteri di selezione tengano conto in modo oggettivo di requisiti quali il titolo di studio, le specializzazioni, le esperienze curriculari, le attitudini personali, la rispondenza alle esigenze aziendali;
- ♦ che i criteri di valutazione prestazionale tengano conto esclusivamente del grado di rispetto delle procedure aziendali, dei risultati operativi ottenuti, della capacità di risoluzione dei problemi nell'ambito della mansione affidata;
- ♦ che vengano evitati favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione e valutazione del personale e per garantire il rispetto delle pari opportunità di tutti i soggetti interessati;
- ♦ che sia evitato il ricorso al lavoro infantile, intendendosi come tale l'utilizzo di personale con età inferiore ai 16 anni, identificato tramite documenti ufficiali.

8.3 Qualora si renda necessario il ricorso al lavoro minorile, la società garantisce ai giovani lavoratori effettive condizioni di apprendimento, crescita e sviluppo professionale, nonché idonee condizioni di salute e sicurezza e di formazione in merito. Particolare attenzione deve essere posta relativamente alla eccessiva pesantezza del lavoro e dell'orario di lavoro, oltre che all'utilizzo di macchinari e materiali pericolosi. Il minore dovrà essere inoltre regolarmente inquadrato dal punto di vista contrattuale e previdenziale.

8.4 È fatto divieto assoluto del lavoro coatto, intendendosi impiego di persone che non siano libere di interrompere il contratto di lavoro. Ciò comprende il divieto di impiego di personale non volontario (ad es. detenuti, persone insolventi, ecc.), che subisce restrizioni non legali nella propria libertà di interrompere l'impegno lavorativo, negando permessi e ferie, (ad es. sequestro dei documenti, stipendi non erogati e conservati come cauzioni) e che non sia tutelato da una forma di contratto legale.

8.5 È assicurata la libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva che comprende non vietare, ostacolare e penalizzare l'attività sindacale ovvero garantire ai lavoratori la libertà di associarsi, se lo desiderano, e di poter contrattare pubblicamente e secondo la legge, senza paura di interferenze o restrizioni. In particolare sono vietate pressioni di qualunque tipo su chi aderisce al sindacato, discriminazioni sui dipendenti nelle mansioni e nei processi di crescita e sono riconosciuti i rappresentanti eletti come interlocutori privilegiati, garantendo loro i luoghi ed il tempo per svolgere attività sindacale secondo la normativa vigente.

8.6 È fatto divieto assoluto di ricorrere o dare sostegno ad alcuna forma di discriminazione nell'assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, promozione, cessazione del rapporto o pensionamento, in base a razza, origine nazionale, territoriale o sociale, casta, nascita, religione, disabilità, genere, orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile, appartenenza

sindacale, opinioni politiche, età, o qualsiasi altra condizione che potrebbe dare luogo a discriminazione. Ciò comporta trattare tutti i lavoratori allo stesso modo, offrendo loro pari possibilità e condizioni.

8.7 La società si impegna a trattare tutti i lavoratori, impiegati in sede o no, con dignità e rispetto, escludendo rigorosamente l'impiego di ogni tipo di pratica disciplinare inusuale e/o corpora. Ci si riferisce in particolare al divieto di "mobbing" e pratiche tipo "sexual harassment", ossia a pressioni e condizionamenti psicologici con allusioni verbali e gestuali, all'utilizzo di condizioni di lavoro sfavorevoli come "strumenti di punizione", a non adottare in modo affrettato e semplicistico pratiche disciplinari.

È stata prevista una procedura per la registrazione e la gestione dei reclami da parte dei lavoratori che ritengono di aver ricevuto abusi.

Come previsto dalla legge, Confezioni Biemme ha individuato, in base a quanto previsto dall'art.42 del C.C.N.L. tessili artigianato, le sanzioni per le infrazioni al contratto ivi descritte; tali sanzioni sono state rese note in azienda nelle modalità conformi alla legge.

8.8 La società assicura il rispetto di quanto previsto dal contratto di lavoro di riferimento in materia di orario di lavoro. In particolare sono monitorati il rispetto del monte ore annuo di lavoro straordinario e non previsto dal C.C.N.L. di categoria e le ore di straordinario settimanali. Lo straordinario deve essere poi sempre concordato e non sistematico; ai dipendenti, impiegati in sede o no, deve comunque essere garantito almeno un giorno di riposo su sette, dando la possibilità di godere delle ferie previste.

8.9 La società si impegna inoltre a garantire ai propri lavoratori, impiegati in sede o no, una retribuzione che sia conforme a tutte le leggi locali in vigore a questo proposito, inclusa quella che determina la paga minima, e permetta loro di vivere in maniera dignitosa.

Viene posta particolare cura nella disponibilità e chiarezza verso il lavoratore nella corresponsione

della retribuzione mensile, nel rispetto delle condizioni di legge nel caso di attivazione di contratti di apprendistato e a tempo determinato e di periodi di prova.

8.10 La società, qualora espressamente richiesto dai propri clienti, si impegna progressivamente a:

- ◆ estendere l'adesione al progetto e la conoscenza dei requisiti dello standard ai propri fornitori di merci e di servizi ed ai contoterzisti, con l'obiettivo di sviluppare cultura ed attenzione sui temi della Responsabilità Sociale;
- ◆ registrare in modo accurato e completo tutti i fornitori con cui interagisce in modo continuativo, al fine di rafforzare il controllo su tutta la filiera;
- ◆ effettuare sui propri fornitori azioni correttive che si rendessero necessarie in conseguenza di inadempienze ai requisiti di questo Codice il cui rispetto è stato previamente concordato con il fornitore stesso.

9) Sicurezza ed igiene sul lavoro

9.1 Confezioni Biemme si impegna a garantire ai dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e salubre con servizi adeguati, strumenti di controllo, prevenzione e protezione dai rischi per la salute e la sicurezza, conformemente alle normative vigenti in materia.

9.2 In particolare la società si impegna a rispondere agli adempimenti previsti dalle normative in vigore:

- ◆ a designando le figure professionali previste;
- ◆ redigendo il Documento di valutazione dei rischi;
- ◆ realizzando la sorveglianza sanitaria prevista dal Medico Competente;
- ◆ consultando il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nei casi previsti dalla legge;
- ◆ pianificando le misure di prevenzione e protezione;
- ◆ predisponendo luoghi di lavoro e infrastrutture idonei e sicuri;

- ◆ mantenendo tali luoghi e infrastrutture in modo da conservarne il grado di sicurezza;
- ◆ promuovendo e verificando prassi operative sicure sul luogo di lavoro;
- ◆ distribuendo e facendo usare i Dispositivi di Protezione Individuale previsti;
- ◆ pianificando la gestione delle emergenze;
- ◆ pianificando le attività di informazione e formazione del personale;
- ◆ gestendo correttamente le attività appaltate da realizzare internamente all'azienda.

9.3 La società, qualora espressamente richiesto dai propri clienti, si impegna progressivamente a:

- ◆ estendere l'adesione al progetto e la conoscenza dei requisiti dello standard ai propri fornitori di merci e di servizi ed ai contoterzisti, con l'obiettivo di sviluppare cultura ed attenzione sui temi della Sicurezza ed Igiene sul Lavoro;
- ◆ registrare in modo accurato e completo tutti i fornitori con cui interagisce in modo continuativo, al fine di rafforzare il controllo su tutta la filiera;
- ◆ effettuare sui propri fornitori azioni correttive che si rendessero necessarie in conseguenza di inadempienze ai requisiti di questo Codice.

10) Protezione dell'ambiente

10.1 La società si impegna al rispetto delle normative nazionali ed internazionali in materia di tutela dell'ambiente e a sensibilizzare i propri fornitori in merito, qualora espressamente richiesto dai propri clienti.

11) Proprietà aziendale

11.1 Confezioni Biemme ritiene che l'integrale rispetto dei principi e delle disposizioni contenute in questo Codice rappresenti la migliore tutela per l'azienda e per i propri soci.

L'intera compagine sociale pertanto è personalmente impegnata nel fare osservare e nell'osservare i principi e le disposizioni di questo

Codice, sottoscrivendone integralmente il contenuto.

12) Vigilanza

12.1 La vigilanza sull'attuazione del presente Codice è pianificata dalla Direzione e realizzata con lo strumento degli audit interni e affidato operativamente al consulente esterno che ricopre la funzione di RGQ nel sistema qualità della Confezioni Biemme, che, unitamente alla Direzione, opera in conformità alle procedure contenute in detto sistema qualità, in conformità alla norma ISO 19011:2012.

13) Disposizioni sanzionatorie

13.1 L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dal C.C.N.L. di categoria, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

13.2 L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai Collaboratori e/o dai soggetti aventi relazioni d'affari con l'impresa. La violazione delle norme del Codice potrà essere considerato inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

14) Disposizioni attuative

14.1 Il presente Codice deve essere portato a conoscenza dei Soci, dei Dipendenti della Società, dei Consulenti e Collaboratori e di tutti coloro che possano agire per conto della Società.

14.2 Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprendere i contenuti e a rispettarne le regole. Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente discussi con la Direzione aziendale e la funzione Qualità.